

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-537 del 08/03/2016 |
| Oggetto | AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA L.R. DI LANDINI CRISTIANO & C- STABILIMENTO IN COMUNE DI GUALTIERI |
| Proposta | n. PDET-AMB-2016-522 del 07/03/2016 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA |
| Dirigente adottante | VALENTINA BELTRAME |

Questo giorno otto MARZO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 7200/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**L.R. SNC DI LANDINI CRISTIANO & C**" - Comune di **Gualtieri**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**L.R. SNC DI LANDINI CRISTIANO & C**", avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia- Via Fratelli Cervi n. 151/A** e stabilimento in comune di **Gualtieri – Via S.P. 63R al Km 132+243**, per l'attività di distributore carburanti e autolavaggio, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n 62627 del 14/12/2015 e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
2. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Gualtieri in merito allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prot.n.2161 del 25/02/2016, acquisito in data 26/02/2016 con prot. PGRE2057;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**L.R. SNC DI LANDINI CRISTIANO & C**" ubicato nel comune di **Gualtieri – Via S.P. 63R al Km 132+243**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale |
|--------------------------------|--|
| Acque | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06 |
| Rumore | Comunicazione relativa all'impatto acustico |

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

- **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Lo scarico in pubblica fognatura, oggetto della presente autorizzazione è individuato in planimetria con la sigla S1.
- Le acque di scarico sono costituite da:
 - acque di prima pioggia, che sono raccolte tramite un sistema di griglie e caditoie presenti sul piazzale e convogliate, prima dello scarico in pubblica fognatura, ad un apposito impianto di trattamento, costituito da vasca di sedimentazione e filtro a coalescenza. Le acque di seconda pioggia sono convogliate nel fosso tombinato che passa nella zona antistante l'impianto (punto di scarico indicato con la sigla S2 in planimetria). Le acque meteoriche provenienti dalle coperture presenti nella stazione di servizio vengono direttamente convogliate nel fosso tombinato (punto di scarico S3 in planimetria);
 - acque reflue industriali, che provengono dall'impianto di autolavaggio e sono convogliate ad un proprio sistema di trattamento costituito da sedimentatore, disoleatore e comparto di ossidazione, e successivamente scaricate nella stessa linea di scarico delle acque di prima pioggia (punto di scarico indicato con S1 in planimetria);
 - acque reflue domestiche che derivano dal servizio igienico del locale del gestore e immesse in fossa biologica, e quindi convogliate in fognatura lungo la stessa linea di scarico delle precedenti tipologie di acque reflue (punto di scarico S1).
- Le acque dei pluviali, congiuntamente alle acque di seconda pioggia non sono oggetto dell'autorizzazione.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.500 m³**.
2. I parametri per gli effluenti in oggetto non devono superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3 dell'Allegato 5 al Decreto Legislativo n. 152/2006 per gli scarichi in pubblica fognatura;
3. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e altri materiali derivanti dall'attività svolta.

9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Da dichiarazione della Ditta risulta che l'attività produttiva utilizza impianti le cui emissioni di rumore sono conformi ai limiti previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale e dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale acustica.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.